



# COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

[www.comune.oristano.it](http://www.comune.oristano.it)

<b>ORDINANZA N. 105</b>	<b>Del 28/03/2022</b>
Località: Temporanea - Via Eleonora D'Arborea. Temporanea.	In data 11 aprile 2022.

Il Dirigente

visto il Decreto del Sindaco di Oristano n. 10 del 07 maggio 2021, con il quale è stata attribuita al sottoscritto Segretario generale la direzione degli "Uffici in staff del Sindaco", ove risulta incardinato il Corpo Polizia Locale;

vista la richiesta datata 23 marzo 2022, acquisita al protocollo generale di questo Comune al n. 19552 del 24.03.2022, presentata dalla Questura di Oristano, tendente ad ottenere l'emissione di apposita ordinanza per l'istituzione del divieto di sosta con zona rimozione, su ambo i lati della Via Eleonora D'Arborea nel tratto di strada tra il civico n. 8 fino alla Piazza Eleonora d'Arborea, in occasione del 170° anniversario della Celebrazione della fondazione della Polizia di Stato;

ritenuto nel pubblico interesse di dover provvedere in merito modificando la vigente disciplina della circolazione stradale secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del D. Lgs n. 285 del 30 aprile 1992, riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni e integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

preso atto del possesso dei requisiti oggettivi della richiesta e soggettivi del richiedente;

preso atto che la situazione in cui versa il responsabile/istruttore e il Dirigente responsabile del Settore, non configura potenziale situazione di conflitto di interessi;

ordina

1. su ambo i lati della Via Eleonora D'Arborea nel tratto di strada tra il civico n. 8 fino alla Piazza Eleonora D'Arborea, per i motivi indicati in premessa, ai sensi del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada.) e del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di Attuazione):
  - a) l'istituzione del divieto sosta e fermata con rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;
  - b) nel tratto di cui al punto 1. che precede è autorizzato il transito e la sosta dei veicoli strumentali allo svolgimento dell'evento.
2. facoltà, per esigenze connesse alla sicurezza della circolazione stradale, degli Agenti di Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine di disporre ulteriori provvedimenti necessari a risolvere situazioni contingenti prescindendo dalla segnaletica in atto.

Dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

1. la presente ordinanza, emessa esclusivamente per la disciplina temporanea della circolazione stradale, non esime dal possesso di altre eventuali autorizzazioni in corso di validità ed è condizionato/subordinato al rigoroso rispetto delle norme nazionali e locali in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemologica da COVID-19;



## COMUNE DI ORISTANO

---

2. l'apposizione della prescritta segnaletica stradale a cura del Competente Servizio Comunale;
3. l'apposizione della segnaletica stradale preventiva dovrà avvenire mediante posa di idonei segnali di avviso, da collocarsi in loco almeno 48 ore prima dell'intervento a cura del Competente Servizio Comunale e/o dal richiedente;
4. entro il medesimo termine delle 48 ore antecedenti l'intervento, dopo l'apposizione della segnaletica e recinzioni stradali di propria competenza, è fatto obbligo all'impresa esecutrice i lavori di comunicare l'avvenuta predisposizione del sito alla seguente mail: [comando.pm@comune.oristano.it](mailto:comando.pm@comune.oristano.it) - [cro.poliziale@comune.oristano.it](mailto:cro.poliziale@comune.oristano.it) (telefoni 0783 212121 - 78396);
5. questa Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità per danno a persone o cose determinato dall'esecuzione dei lavori o comunque con le attività connesse alla lavori stessi;

avverte

- 1) che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
- 2) che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
- 3) che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna e, in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992;

demanda

agli addetti ai servizi di polizia stradale di cui all'art.12 del nuovo Codice della Strada la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, lì 28/03/2022

Istruttore: Ignazio Sebis

Sottoscritta dal Dirigente  
BASOLU GIOVANNI MARIO  
con firma digitale